

RESPONSABILITÀ A SCUOLA

Non trascurare i rischi e le responsabilità dell' insegnante.

di **Renza Bertuzzi**

Nell'articolo sulla situazione delle scuole italiane pubblicato a fianco, Antonio Massariolo rileva che i dati che emergono dai documenti dello stesso ministero sono allarmanti. Le scuole italiane sono per la maggior parte a rischio- come conferma anche il rapporto di Lega ambiente, presentato nel numero scorso da Ester Trevisan- non solo dal punto di vista strutturale ma anche da quello della vigilanza.

Nell'ottobre 2019, in una scuola primaria di Milano, un bambino autorizzato ad uscire dalla propria classe, è caduto dalle scale ed è morto. Nel numero di gennaio 2020, Valeria Ammenti, esprimendo dolore e strazio per quella tragedia, scriveva di come le condizioni nelle scuole spesso siano una trappola per la insufficienza di personale. Tutto vero, ma a poco più di un anno è arrivata la sentenza del Tribunale che ha **condannato a un anno di carcere, con sospensione condizionale, la 43enne docente di italiano, mentre sono rinviati a giudizio altri lavoratori della scuola.** Allora? Non spetta a noi esprimere giudizi sulla sentenza (ci si difende nei processi non dai processi), della quale arriveranno a tempo debito le motivazioni; ci spetta invece, soffermarci sul tema della **responsabilità affidata ai docenti**, di cui poco si parla e a cui poco si fa attenzione quando si è impegnati nell'insegnamento e nella relazione educativa. **Invece, questa responsabilità è contenuta nel Codice civile ed è quindi norma.**

Il quadro che segue, necessariamente sintetico riassume gli elementi basilari da tenere presente quando si insegna. Abbiamo utilizzato parte del materiale relativo a dibattiti, interviste sulla sentenza, pubblicati su Orizzonte scuola e Tecnica della scuola. A tutti, aveva partecipato **Rino Di Meglio**, coordinatore nazionale della Gildea degli Insegnanti e anche autore, insieme con un legale, l' avvocato **Alfredo Vitali** di un manuale intitolato **"La responsabilità civile e penale degli insegnanti"**.

La giurisprudenza

La giurisprudenza ritiene che le istituzioni scolastiche abbiano una responsabilità di **natura contrattuale** rispetto alle famiglie che affidano loro i figli.

Da tale responsabilità possono rimanere esenti solo se riescono a dimostrare che l'evento sia stato imprevedibile e si sia verificato nonostante l'adozione di efficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo.

L'affermazione della *natura contrattuale* della responsabilità esonera le famiglie dal dimostrare la colpa del singolo docente o comunque dell'istituzione scolastica, essendo sufficiente in linea di massima che l'allievo si trovasse a scuola al momento dell'infortunio, anche se non c'è alcuna prova di come si siano verificati i fatti (Corte di Cassazione, n. 7410/2021).

Dunque, anche se l'alunno "si fa male da solo" (perché scivola o corre mentre scende le scale), la scuola è tenuta a risarcire il danno.

In quali casi la scuola è responsabile?

La "natura contrattuale" del rapporto tra famiglia

e istituzione scolastica fa sorgere in capo alla scuola l'obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, **fino a quando l'alunno rimane nella situazione di affidamento** e, dunque, nella sfera di controllo della scuola.

Da un' intervista di Vincenzo Brancatisano a Rino Di Meglio, per Orizzonte scuola.

La sentenza

I docenti e il personale Ata sono rimasti attoniti perché d'improvviso ci si rende conto in prima persona del fatto di quanto siano grandi le responsabilità e i rischi che in genere con si collegano. Per questo, la formazione su questo argomento è essenziale, specie per chi lavora nel primo ciclo. **Per esempio, una formazione per tutti in fase di ingresso: si fa l'insegnante anche occupandosi di queste cose.** Io non credo che occorra tanto tempo, basterebbero due o tre ore e ci si istruirebbe tranquillamente. Purtroppo di incidenti a scuola, ne succedono continuamente. Se io docente mi accorgo che c'è un angolo appuntito mi assumo una responsabilità, e nel caso ne rispondo per omissione. Insomma, un minimo di formazione va fatta. Il discorso cambia quando sono più grandi. Ma insisto: più piccoli sono più grandi sono i rischi e le responsabilità".

Come è regolata la materia

La materia non può essere regolata puntualmente perché la responsabilità del docente ha una sua variabilità che è indirettamente proporzionale all'età. Più piccoli sono gli alunni, più grandi devono essere le cautele adottate. Con i piccoli l'attenzione deve essere massima. Ci sono le leggi, c'è il Codice civile, e quando a questi si aggiungono i regolamenti interni occorre che docenti e personale Ata li seguano puntualmente poiché spesso diventano un boomerang, ci si vincola ancora di più. **Se ci si discosta dal regolamento, la violazione diventa un'aggravante.** Ci sono dei limiti temporali, perché la responsabilità incombe non oltre l'orario dei limiti spaziali e quindi i rischi iniziano quando gli alunni entrano a scuola e cessano **solo quando escono** e questo vuol dire che se un docente si sofferma a chiacchierare con i colleghi e i genitori, in quel momento continua ad avere una responsabilità civile. Finito l'orario scolastico se succede qualcosa incombe sugli adulti. La responsabilità coinvolge i dirigenti e pure i collaboratori scolastici e la vigilanza è spesso impossibile perché il personale è insufficiente. Al dirigente compete la sorveglianza, e quindi deve garantirla.

La regola del buon padre di famiglia ha un significato pregnante anche nel mondo giuridico ed è basilare. Infatti né la legge, né i regolamenti possono regolamentare completamente la situazione perché le variabili sono tantissime: ad esempio un alunno di 8 anni con handicap ha delle peculiarità che non hanno altri. **E quindi bisogna seguire questa regola del Codice civile** che consiste nel fatto che, nell'eseguire la vigilanza, il docente si deve comportare come

un *buon padre di famiglia*. Del resto, se ci si pensa, è quel che fa il genitore che valuta quando dare autonomia ai figli, poiché anche accompagnandolo sempre dappertutto potrebbe violare il percorso di crescita del figlio e dunque solo il genitore può capire come comportarsi al meglio.

Responsabilità penale e responsabilità civile

Il penale si rischia quando c'è il dolo o quando si crea un fatto molto grave come le lesioni permanenti o la morte dell'alunno. È molto facile che ciò avvenga e i colleghi che fanno la polizza assicurativa sulla responsabilità civile dimenticano una cosa importante e **cioè che sulla responsabilità penale non c'è alcuno scudo. La legge c'è e tutela la vita delle persone.**

Per la responsabilità civile la legge 312 del 1980 ha stabilito che risponde sempre lo Stato salvo dolo o colpa grave, anche se, quando succede un incidente, l'avvocato della famiglia per non sbagliare fa causa a tutti: scuola, dirigente e insegnante.

Trovarsi in classe cinque minuti prima e gite scolastiche

Il contratto di lavoro impone ai docenti di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'arrivo e non lo si deve trascurare. Se succede qualcosa in quel frangente, il docente si assume una responsabilità per colpa grave. Così al momento dell' uscita : se c'è un portone, la responsabilità arriva fino al portone e se c'è il cortile non oltre il cortile.

Le gite sono le situazioni di maggior pericolo. I docenti si assumono una responsabilità 24 ore su 24 che è pesantissima. I colleghi si divertono assieme ai loro alunni però la responsabilità è davvero enorme, è **autoassunta** e non è ricambiata con nessun tipo di compenso. Non lo so se i colleghi siano sufficientemente coscienti di questi rischi. Si confida nella solita buona stella. Non conosco altra categoria di persone che vadano a lavorare gratis 24 ore al giorno con rischi penali e civili altissimi.

